

DIRITTOdi **GIANLUIGI FINO****La notifica di un atto a mezzo PEC: attenzione allo spam***È valida la notifica smistata dal sistema nello spam all'insaputa del destinatario.*

Nell'ipotesi di notifica del **decreto ingiuntivo a mezzo PEC**, a norma dell'art. 3- bis L. 53/1994, la circostanza che la e-mail PEC di notifica sia finita nella **cartella della posta indesiderata** ("spam") della casella PEC del destinatario e sia stata **eliminata** dall'addetto alla ricezione, senza apertura e lettura della busta, per il timore di danni al sistema informatico aziendale, **non può essere invocata dall'intimato come ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore** ai fini della dimostrazione della mancata tempestiva conoscenza del decreto che legittima alla proposizione dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. Infatti, l' **art. 20 D.M. 44/2011** (regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi di cui al D.Lgs. 82/2005), nel disciplinare i requisiti della casella PEC del soggetto abilitato esterno, impone una **serie di obblighi** (tra cui quello di dotare il terminale informatico di "software" idoneo a verificare l'assenza di virus informatici nei messaggi in arrivo e in partenza, nonché di "software antispam" idoneo a prevenire la trasmissione di messaggi indesiderati) finalizzati a garantire il corretto funzionamento della casella di posta elettronica certificata, il cui esatto adempimento consente di isolare i messaggi sospetti ovvero di eseguire la scansione manuale dei relativi "files", sicché deve escludersi l'impossibilità di adottare un comportamento alternativo a quello della mera ed immediata eliminazione del messaggio PEC nel cestino, una volta che esso sia stato classificato dal computer come "spam" (Cassazione, Sent. 17968/2021).

Il titolare dell'account di posta elettronica certificata ha il dovere di **controllare prudentemente tutta la posta in arrivo**, ivi compresa quella considerata dal programma gestionale utilizzato come "posta indesiderata". Il D.M. 44/2011, all'art. 20, disciplina i "requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno", imponendo a costui una **serie di obblighi finalizzati a garantire il corretto funzionamento della casella di PEC** e, quindi, la regolare ricezione dei messaggi di posta elettronica; in particolare, il "soggetto abilitato esterno", cioè, nel caso che ci occupa, il difensore della parte privata, ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. m) D.M. 44/2011: "è tenuto a dotare il terminale informatico utilizzato di software idoneo a verificare l'assenza di virus informatici per ogni messaggio in arrivo e in partenza e di software antispam idoneo a prevenire la trasmissione di messaggi di posta elettronica indesiderati" (c. 2); "è tenuto a conservare, con ogni mezzo idoneo, le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi al dominio giustizia" (c. 3); è tenuto a munirsi di una casella di posta elettronica certificata che "deve disporre di uno spazio disco minimo definito nelle specifiche tecniche di cui all'art. 34"; è tenuto a dotarsi di servizio automatico di avviso dell'imminente saturazione della propria casella di posta elettronica certificata e a verificare l'effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione" (c. 5).